

Civile Sent. Sez. 3 Num. 42073 Anno 2021

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 30/12/2021



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Assicurazione - Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'impresa designata - Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Art. 291, comma 4, d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario sostanziale - Fattispecie

Composta da

Raffaele Frasca	- Presidente -	Oggetto
Chiara Graziosi	- Consigliere -	R.G.N. 27111/2019
Francesca Fieconi	- Consigliere -	
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	Cron.
Giuseppe Cricenti	- Consigliere -	UP - 01/12/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27111/2019 R.G. proposto da
Unipolsai Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv.
Tommaso , con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, Via , n. 16;

- *ricorrente* -

contro

Giovanna, Alessio e Martina, rappresentati e
difesi dall'Avv. Alessandra , con domicilio eletto in Roma, Via
, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio



– *controricorrenti* –

e nei confronti di

Anna Giuseppa, Maria, Angelo, Maria
Avv. Alessandra;

– *intimati* –

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, n. 639/2018 depositata il 9 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° dicembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-*bis*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 3 legge 21 febbraio 2006, n. 102, depositato il 13 febbraio 2009, Giovanna , in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sui minori Alessio e Martina convenne in giudizio davanti al Tribunale di Messina Angelo , Maria e la Fondiaria Sai S.p.a. nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 20 agosto 2007, da cui era derivato il decesso del proprio coniuge e padre dei minori, Daniele : sinistro ascrivibile ad esclusiva responsabilità del , conducente dell'auto investitrice, di proprietà della

Intervennero in giudizio Maria e Anna Giuseppa , rispettivamente madre e sorella della vittima — la seconda



trasportata, nella tragica occasione, sul mezzo condotto dal fratello — reclamando il risarcimento dei danni *iure proprio* subiti in conseguenza della morte del congiunto.

Fondiarria Sai instò per il rigetto delle domande e vi oppose comunque il limite della propria eventuale esposizione, da contenere entro il massimale fissato *ex lege*, vigente all'epoca dell'evento.

Avutasi successivamente la costituzione di Alessio e Martina divenuti maggiorenni, il tribunale pronunciò sentenza (n. 1600/2016 del 26 maggio 2016) con la quale condannò solidalmente i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dei seguenti importi, da maggiorare con gli oneri accessori:

- € 120.000 (per danni non patrimoniali) ed € 5.938,30 (per spese funerarie) in favore del coniuge della vittima, Giovanna ;
- € 100.000 in favore della madre, Maria
- € 130.000 in favore di ciascuno dei figli della vittima;
- € 30.000 in favore della sorella, Anna Giuseppa ;
- € 152.588,70 (per danni patrimoniali) ed € 2.300,00 (per danni materiali) in favore, in solido, della moglie e dei figli (Giovanna Alessio e Martina .

2. Questi ultimi interposero appello, insieme con il loro procuratore distrattario, lamentando l'inadeguatezza della liquidazione del danno.

UnipolSai S.p.a (già Fondiarria Sai S.p.a.) propose a sua volta appello incidentale in relazione al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello promosso davanti al Tribunale di Roma da Anna Giuseppa nei confronti della HDI, compagnia assicuratrice del motoveicolo su cui la stessa era trasportata, come detto, in occasione del medesimo sinistro.

2. Con sentenza n. 639/2018 del 09/07/2018 la Corte d'appello di



Messina ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale, in quanto solo depositato ma non anche notificato alle controparti, in violazione dell'art. 436, comma terzo, cod. proc. civ.; ha invece accolto l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in aumento gli importi spettanti agli appellanti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, condannando Unipolsai, in solido con Angelo e Maria , al pagamento degli stessi «fino alla concorrenza del massimale maggiorato dagli interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo»; ha conseguentemente rideterminato le spese del giudizio di primo grado ponendole a carico solidale dei soccombenti, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti.

3. Avverso tale decisione UnipolSai Ass.ni S.p.a. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resistono, con controricorso, Giovanna Alessio e Martina .

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta



notificato all'intimato Angelo , litisconsorte necessario.

Per le considerazioni appresso esposte, che — come si dirà — devono condurre al rigetto del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l'altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione *prima facie* infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

3. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., nonché degli artt. 140, 283 e 291 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*), per avere la corte d'appello omissa di rilevare, agli effetti dell'art. 354 cod. proc. civ., la mancata integrazione del



contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro, da considerare litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 140 cod. ass. (*recte*: ai sensi dell'art. 291 cod. ass., disposizione avente contenuto identico alla prima, ma diretta a regolare le ipotesi — quale quella di specie — di danneggiati da sinistro stradale che debbano essere indennizzati dall'impresa designata dal F.G.V.S.).

Rileva che nel caso di specie era manifestamente evidente *ab initio*, e comunque agevolmente prospettabile, l'incapienza del massimale stabilito *ex lege* — da applicare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128 e 283 cod. ass. — a fronte della tipologia del sinistro stradale e della pluralità di posizioni soggettive coinvolte (e correlate richieste di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati), vertendosi in ipotesi di evento plurioffensivo, con un deceduto ed una macrolesa, cagionato da un veicolo risultato sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a..

Afferma che la sussistenza di altri danneggiati, sotto profili differenti da quelli oggetto delle domande risarcitorie effettivamente formulate nell'ambito del primo grado del presente giudizio, ovvero sia di Anna Giuseppa , con riferimento a tutti i lamentati danni alla persona riportati direttamente dalla medesima in conseguenza del sinistro stradale del 20 agosto 2007, risulta essere stata asseverata sia dal Tribunale civile di Messina che dal Tribunale civile di Roma (nel giudizio da quest'ultima separatamente promosso contro la compagnia assicuratrice del mezzo ove viaggiava quale trasportata in conseguenza del medesimo sinistro).

4. Devesi anzitutto rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto nei confronti dell'Avv. Alessandra atteso che l'unico motivo non concerne la sua posizione di distrattaria.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, il difensore della parte vittoriosa nel



giudizio di merito, distrattario delle spese, assume, infatti, la qualità di parte nel giudizio di cassazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione e, in particolare, quando il ricorso investa direttamente la relativa pronuncia (v. *ex multis* Cass. 30/05/2017, n. 13516; 10/10/2011, n. 20744; 11/05/1982, n. 2945; 22/12/1981, n. 6761 11/04/1978, n. 1697).

5. L'unico motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato.

Occorre premettere che la lettura del ricorso nel suo complesso non giustifica la valutazione di inammissibilità sollecitata dai controricorrenti sotto il profilo della mancata emersione — nel processo di merito e nel ricorso in questa sede — dei soggetti nei cui riguardi si sarebbe verificata la dedotta violazione della regola di litisconsorzio necessario.

A pag. 14 del ricorso, invero, si allude espressamente alla posizione di litisconsorte della

D'altro canto, allorquando nelle note conclusive in primo grado (richiamate a pag. 5 del ricorso) venne fatta emergere la pendenza dell'altro giudizio nei confronti della medesima, sebbene per un diritto, o meglio per una parte del diritto, non azionata con l'intervento in giudizio, l'individuazione dei soggetti interessati al massimale risultò evidenziata.

Deve dunque ritenersi che l'insorgenza del litisconsorzio sia dedotta in ricorso con specifico riferimento alla posizione di Anna Giuseppa , sorella della vittima primaria.

Tale riferimento rende la doglianza bensì ammissibile ma manifestamente infondata, per le ragioni qui di seguito illustrate.

6. È anzitutto dirimente in tal senso il rilievo della impossibilità di predicare, nei confronti della predetta, alcuna pretermissione nel processo, per la semplice ragione che la stessa vi ha preso parte, sin dal primo grado e per tutto il successivo suo svolgimento, quale



interveniente volontaria.

Manifestamente priva di pregio si appalesa la tesi che al riguardo sembra implicitamente prospettare la ricorrente, secondo cui la non integrità del contraddittorio andrebbe rapportata non alla mera identità soggettiva della parte presente nel giudizio ma alle domande da questa avanzate, di guisa che il fatto — pacificamente riferito e desumibile dalla sentenza — che la stessa aveva avanzato distinte pretese risarcitorie in separato giudizio davanti al Tribunale di Roma (per danni diversi da quello dedotto nel presente giudizio) porrebbe un problema di non integrità del contraddittorio.

È appena il caso di precisare che tale situazione poneva, in realtà, soltanto un problema di connessione per coordinazione tra i due giudizi (artt. 40 e 103 cod. proc. civ.), non certo di integrità del contraddittorio (che ha riguardo ai soggetti del processo, non al suo oggetto).

E in effetti il problema era stato posto in questi termini dalla compagnia, in primo grado, anche se impropriamente con istanza di sospensione, correttamente respinta, non determinando quella connessione un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico.

La decisione sul punto fu fatta oggetto di appello incidentale, dichiarato improcedibile dal giudice *a quo* con statuizione a sua volta corretta, alla luce dei fatti che ne sono indicati a fondamento e, comunque, non impugnata in questa sede.

Appare evidente che è lo stesso problema di coordinamento tra i due giudizi ad essere sotteso alla odierna censura, ma esso non vale a rappresentare alcun vizio della decisione in questa sede impugnata, tanto meno sotto il profilo (l'unico dedotto) della integrità del contraddittorio.

7. Sebbene tale rilievo risulti assorbente, reputa il Collegio sia opportuno affrontare comunque — per finalità di nomofilachia — il problema della corretta interpretazione della invocata previsione di



cui all'art. 140, comma quarto, primo periodo, cod. proc. civ. (con l'avvertenza che le considerazioni che saranno svolte dovranno ritenersi riguardare anche ovviamente la previsione di cui all'art. 291 cod. proc. civ., come detto di contenuto identico).

Al riguardo può qui anticiparsi che, in base alla interpretazione che si ritiene di accogliere, la partecipazione al giudizio della ulteriore danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro — comunque, come detto, di fatto avutasi — non avrebbe potuto ritenersi rispondente ad una esigenza di litisconsorzio necessario, né processuale, né tanto meno sostanziale.

8. Giova premettere che l'art. 140 cod. ass., intitolato «*Pluralità di danneggiati e supero del massimale*», ripropone integralmente con la disciplina dettata nei primi tre commi, il principio del riparto proporzionale delle somme assicurate dal massimale tra tutti i danneggiati già previsto dall'art. 27 legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Continuerà dunque ad operare il consolidato principio per cui l'assicuratore, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata di danneggiati in uno stesso sinistro, deve rispettare il criterio della proporzionalità e non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l'incapienza del massimale per aver già risarcito altri, ciò per l'appunto in quanto egli ha l'onere di rispettare in tal caso il principio della *par condicio*, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale (v. da ultimo, ancora con riferimento alla vecchia fonte normativa, Cass. 19/05/2020, n. 9196; 29/05/2018, n. 13394).

Viceversa, laddove abbia rispettato la proporzione, egli risponde fino alla concorrenza dell'ammontare del massimale nei confronti di ciascun danneggiato, a meno che questi abbia consentito l'integrale risarcimento a favore di altri.

Rimane anche ferma la regola per cui, nei casi di supero del massimale, resta salva la possibilità per i danneggiati non risarciti



integralmente di agire per la differenza contro il responsabile del danno.

9. Nel valutare le ricadute processuali di tale impostazione la giurisprudenza, nella vigenza del citato art. 27 legge n. 990 del 1969, aveva affermato che l'assicuratore deve attivarsi pure con la congiunta chiamata in causa dei diversi danneggiati individuati con la normale diligenza per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, con la conseguenza che l'assicuratore convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi (Cass. 02/12/1993, n. 11925; 15/05/1995, n. 5313; 19/07/2004, n. 13335; 28/07/2004, n. 14248).

10. Non si era mai spinta però ad affermare l'esistenza di un litisconsorzio necessario iniziale tra tutti i danneggiati, ipotesi anzi sempre costantemente esclusa (v. Cass. 23/04/1991, n. 4377), evidenziandosi che solo «se del caso» — ossia al fine di «garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate» — era l'impresa assicuratrice a doversi fare carico del litisconsorzio necessario (litisconsorzio necessario processuale, ai fini dell'applicazione del criterio della proporzionalità) (Cass. 22/02/1988, n. 1831).

Si è osservato, infatti, che «non può essere presunta la conoscenza, da parte della vittima del sinistro, del fatto che esso abbia, o meno, danneggiato altre persone e del fatto che le



concorrenti pretese indennitarie superino o meno nel loro insieme i massimali assicurati; né risulta imposto a carico della stessa vittima un onere di attivazione per dissipare la ignoranza o l'incertezza sulle circostanze predette. Coerentemente la legge, in caso di azione risarcitoria promossa dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore assegna la qualità di litisconsorte necessario al proprietario assicurato ma non anche alle altre persone rimaste danneggiate dallo stesso sinistro.

«Ben diversa è la posizione dell'assicuratore (o della impresa designata o cessionaria) che quale destinatario o collettore delle varie pretese indennitarie, quale soggetto obbligato al pagamento diretto delle spese anticipate ai sensi del primo comma dell'art. 28 ed al rimborso o all'accantonamento delle somme indicate nel secondo e terzo comma della predetta norma, quale soggetto assistito da un apparato organizzativo preposto all'assolvimento degli oneri suindicati, non può esonerarsi dai compiti di identificare tutti coloro che abbiano subito danno e di calcolare se la sommatoria delle loro pretese superi o meno i limiti del massimale. Con la conseguenza che, se convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, dovrà egli assicuratore attivarsi, se del caso, affinché siano chiamati in causa anche gli altri, sì che le loro concorrenti pretese possano essere esaminate congiuntamente in un unico processo a litisconsorzio necessario volto a garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate» (Cass. n. 1831 del 1988, cit.).

11. Questo essendo il previgente quadro sistematico – e senza dimenticare che nella sua parte sostanziale esso è sostanzialmente riprodotto nei primi tre commi dell'art. 140 cod. ass. – si tratta dunque di vedere se e in che misura possa attribuirsi portata effettivamente innovativa all'introduzione, nel comma 4, primo



periodo, dell'art. 140 cod. ass., della norma secondo cui «*Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile*».

12. Al riguardo occorre muovere dal rilievo che l'art. 102 cod. proc. civ., da essa richiamato, individua come noto la fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. iniziale come connaturata all'azione esercitata, là dove allude al «non potere» essere proposta la domanda se non da o contro più parti.

La norma in commento però, piuttosto che descrivere la natura e l'oggetto dell'azione esercitata ovvero la situazione sostanziale in relazione alla quale si intende agire in giudizio, usa la diversa (e sintatticamente impropria) espressione di «*giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate*».

Il problema esegetico di fondo sta allora nel raccordare tale espressione al richiamo dell'art. 102 cod. proc. civ..

Per la sua soluzione possono formularsi le seguenti ipotesi.

12.1. L'uso del termine «persone danneggiate» al plurale potrebbe sembrare decisivo per reputare che il legislatore abbia inteso alludere all'ipotesi in cui il giudizio insorga individuandole tutte o almeno individuando più danneggiati.

Senonché, come detto, l'uso dell'espressione *de qua* è del tutto eccentrico e distonico rispetto al tenore del paradigma normativo dell'art. 102.

In esso si parla di domanda che deve essere proposta da o contro più parti e, dunque, si rinvia ad una regola sostanziale, o espressa o implicita, dalla quale emerge che la situazione giuridica agita in giudizio, o dal lato passivo o dal lato attivo, debba essere regolata necessariamente in modo unitario, sicché il processo si può fare solo coinvolgendo tutte le parti interessate.

La formula della norma speciale in esame parla invece di «giudizi



promossi» e, dunque, parlando al passato, come dimostra l'uso del participio, parrebbe alludere al modo di proposizione della domanda, cioè alla scelta, già *ex se* liberamente operata da chi agisce in giudizio, di proporre la domanda nei confronti di più danneggiati. La domanda di cui trattasi parrebbe essere non quella che non potrebbe proporsi se non coinvolgendo tutti i danneggiati, bensì quella che sia stata in concreto proposta coinvolgendoli.

Ciò potrebbe avvenire o per scelta di più danneggiati di usare l'art. 103 cod. proc. civ. per proporre la domanda o per scelta di uno di essi di coinvolgerli nella proposizione della sua domanda allo scopo di individuare il modo di gestione del massimale o, ancora, per una scelta dell'assicurazione, la quale, di fronte alla pretesa di più danneggiati, svolga domanda di accertamento nei confronti di tutti al fine di gestire il massimale, o ancora per effetto dell'intervento nel giudizio introdotto da uno dei danneggiati, degli altri danneggiati.

Se l'esegesi fosse questa il legislatore avrebbe alluso ad un fenomeno di litisconsorzio iniziale non necessario, ma facoltativo, cioè dipendente dal tenore della domanda, *id est* dal fatto che essa coinvolga per scelta di chi la propone, i più danneggiati.

In tale ottica, l'art. 102 risulterebbe evocato solo per far discendere *ex lege* una conseguenza che altrimenti non si verificherebbe: lo svolgimento del processo litisconsortile, pur insorto come facoltativo, diverrebbe necessario sul piano processuale; come accade, ma per il modo in cui le difese sono articolate dalle parti, nelle figure di litisconsorzio facoltativo iniziale che, quanto al modo di svolgimento, diventano necessarie, cioè regolate come il litisconsorzio necessario iniziale.

Nella descritta prospettiva l'espressione della legge sarebbe da intendere, si badi, come se prescindesse del tutto dalla prospettazione di un problema di «supero del massimale», per parafrasare il primo comma delle due norme citate.



La giustificazione del litisconsorzio necessario *quoad* svolgimento, si potrebbe rinvenire nella circostanza che il concorso di danneggiati rileva ai fini del riparto del massimale, sicché l'accertamento delle relative pretese deve svolgersi unitariamente. Va considerato, del resto, che l'esistenza di un massimale è fissata in via minimale secondo varie ipotesi dalla legge (v. art. 128 cod. ass.).

12.2. Una seconda esegesi potrebbe invece spiegare l'applicazione dell'art. 102 come ricollegata ad una ipotesi classica di litisconsorzio necessario iniziale.

L'ipotesi del comma 4 ricorrerebbe tutte le volte in cui la domanda, per come proposta, in ipotesi anche da un unico danneggiato, riveli, evidentemente nella individuazione delle ragioni della domanda, che il sinistro ha coinvolto altri danneggiati: in questo caso la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti oltre che dell'assicuratrice.

Se l'attore ha evocato tutti i danneggiati, la regola dell'art. 102 è rispettata.

Lo sarebbe anche se tutti i danneggiati – come nell'ipotesi precedente – hanno agito cumulativamente.

Se l'unico attore non ha evocato gli altri danneggiati, pur avendo riferito della loro esistenza, la domanda sarebbe soggetta all'ordine di cui all'art. 102 cod. proc. civ..

Allo stesso modo, potrebbe verificarsi che il giudizio sia instaurato dall'impresa assicuratrice con una domanda di accertamento nei confronti di tutti i danneggiati oppure di alcuno di essi ma con descrizione, nei fatti costituenti le ragioni della domanda, dell'esistenza di altri danneggiati.

Anche in queste due ipotesi dovrebbe valere la stessa regolamentazione su indicata.

Qualora la domanda non faccia emergere, invece, l'esistenza di altri danneggiati, ma essa emerga dalla difesa dell'impresa



assicuratrice o di qualcuno degli altri convenuti (responsabile civile, conducente) la regola dell'art. 102 imporrebbe al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Questa seconda ipotesi ha in comune con la prima il fatto che l'ipotesi di litisconsorzio — nella prima necessario processuale, nel secondo necessario iniziale — si ricollega alla proposizione di una domanda o di una difesa che evidenzino direttamente l'esistenza di una pluralità di danneggiati (e nel primo caso sia proposta da o nei confronti di essi e nel secondo anche solo la descriva come tale o tale risulti dalle difese), non anche alla prospettazione di un supero del massimale.

12.3. Le due diverse ipotesi possono però essere entrambe prospettate secondo una lettura che — collocando e spiegando il comma 4 dell'art. 140 cod. ass. al lume dei commi che lo precedono — attribuisca rilievo al fatto che si prospetti anche o meno (come oggetto di espressa domanda di accertamento o, in alternativa, come mero tema di lite prescindente da una domanda in tal senso) anche l'eventuale superamento del massimale.

Il descritto contesto di disciplina potrebbe infatti autorizzare a ritenere che l'esigenza del litisconsorzio necessario sia in realtà ricollegata solo all'emersione dalla domanda proposta o dalle difese svolte non solo dell'esistenza di una pluralità di danneggiati, ma anche, pur solo potenzialmente, di un problema di «supero» del massimale.

Il litisconsorzio diverrebbe necessario solo se e quando dalla proposizione della domanda o dal tenore delle difese emergesse anche solo potenzialmente, il che deriverebbe dall'incertezza nel *quantum* delle pretese dei danneggiati, quel problema.

In base a questa lettura le due sopra descritte alternative ipotesi esegetiche (litisconsorzio facoltativo iniziale, divenuto necessario solo nel suo svolgimento, o litisconsorzio necessario iniziale) andrebbero



declinate secondo le seguenti diverse opzioni.

12.3.1. La prima è che il litisconsorzio sia necessario solo *quoad* svolgimento, cioè che l'art. 102 sia stato evocato in modo improprio, come si è detto quando si è individuata la prima ipotesi.

Dovrebbe sempre essere necessaria una domanda di parte per dare luogo all'accertamento unitario ed essa si potrebbe identificare:

a) nel caso di più danneggiati che, consapevoli dell'esistenza del massimale, agiscano chiedendo di ripartirlo secondo il *quantum* spettante a ciascuno e contestino il supero del massimale;

b) nel caso di domanda proposta da un unico danneggiato, di fronte alla quale l'impresa assicuratrice eccepisca l'esistenza del massimale ed il supero dello stesso per la presenza di altri danneggiati e nel contempo chieda l'accertamento del supero anche nei confronti degli altri, chiamandoli in causa, non limitandosi al piano dell'eccezione;

c) nel caso in cui uno o più danneggiati intervengano in giudizio ponendo il problema del supero del massimale e dunque introducendo una domanda in tal senso;

d) nel caso in cui il danneggiato che abbia agito si veda eccepito dall'impresa assicuratrice il supero ed intenda contestare che il massimale sia superato adducendo che il danno subito da altri danneggiati è minore e, dunque, che il supero non si verificherebbe, e chieda all'uopo di chiamarli in causa.

In tutte tali ipotesi la necessità del litisconsorzio non sarebbe riconducibile all'art. 102 quanto al modo di insorgenza, dato che occorrerebbe sempre una domanda, ma solo quanto allo svolgimento una volta proposta la domanda.

12.3.2. La seconda ipotesi, collocando il comma 4 nell'art. 102, esigerebbe che o dal danneggiato (che, evidentemente, ne sia consapevole) o dall'impresa assicuratrice convenuta da lui sia prospettata una situazione di anche solo possibile supero del



massimale.

In tal caso la domanda del primo dovrebbe essere proposta nei riguardi di tutti gli altri danneggiati al fine di ottenere che l'accertamento del supero abbia luogo nei confronti di tutti e la domanda dell'impresa assicuratrice parimenti in via riconvenzionale.

Nel caso in cui l'attore, pur prospettando che potrebbe ricorrere un supero, non proponga la domanda anche coinvolgendo gli altri danneggiati il giudice dovrebbe ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro riguardi.

Nel caso in cui l'impresa assicuratrice si limiti a svolgere domanda riconvenzionale senza estenderla agli altri danneggiati oppure rimanga sul piano della mera eccezione, parimenti il giudice dovrebbe ordinare l'integrazione.

Inoltre, ove comunque dallo svolgimento processuale emerga una situazione di potenziale supero del massimale, il rispetto dell'art. 102 implicherebbe l'ordine di integrazione del contraddittorio.

13. Venendo alla prospettazione di quale opzione debba scegliersi reputa il Collegio che diverse siano le ragioni, testuali e sistematiche, alcune delle quali emergenti dalle premesse e dai rilievi già esposti, che militano in favore della lettura della norma nel senso che dalla stessa emerga l'indicazione di un litisconsorzio necessario (solo) processuale — ossia, come detto, facoltativo iniziale e necessario solo in relazione alle modalità del suo svolgimento — e nel solo caso in cui venga proposta da alcuna delle parti espressa domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale degli indennizzi (nella scaletta sopra proposta, si tratta della terza ipotesi, formulata al § 12.3.1).

14. Cominciando dalle ragioni testuali, giova anzitutto rammentare che il primo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. è a ragione considerata una norma in bianco (v. Cass. Sez. U.



13/11/2013, n. 25454; Id. 16/02/2009, n. 3678).

La previsione [«*Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo*»] stabilisce che vi è litisconsorzio necessario ogni volta in cui la decisione debba essere resa nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti in una determinata situazione sostanziale: lascia, però, indeterminati i presupposti di applicazione dell'istituto, in quanto non indica quali siano le situazioni plurisoggettive nelle quali la decisione deve essere effettivamente assunta nei confronti di più parti; il secondo comma, a sua volta, dà per presupposta l'individuazione dei casi in cui tale situazione si verifichi e si limita ad avvertire che, ove essa sussista e i soggetti in essa coinvolti non siano stati chiamati in giudizio, il vizio dell'integrità del contraddittorio potrà e dovrà essere sanato con ordine del giudice.

15. Ebbene, l'art. 140, comma 4, cod. ass., per la sua testuale formulazione ed anche per la sua collocazione topografica e la *ratio* sottesa, non è norma in grado di riempire il rinvio postulato dall'art. 102 cod. proc. civ..

Essa infatti:

— non dice che la domanda del danneggiato, quando ricorra l'ipotesi di pluralità di danneggiati nello stesso sinistro (o quando, ricorrendo tale ipotesi, si prospetti anche un problema di eventuale supero del massimale) la domanda giudiziale, da chiunque proposta e dunque anche se da o nei confronti di uno solo dei danneggiati, «deve» essere estesa anche nei confronti di tutti oltre che dell'impresa assicuratrice e del responsabile;

— ben diversamente dà per presupposto che un giudizio sia stato proposto [qui la rilevanza dell'uso del participio passato «*(giudizi) promossi*»] e che lo sia stato nei confronti di più danneggiati [qui la rilevanza dell'uso del plurale «*persone danneggiate*»]: presuppone dunque già attuato nel processo un litisconsorzio per scelta della o



delle parti che l'hanno promosso e/o che in essa sono convenute e/o intervenute;

— in tale contesto è dunque da escludere che ricorra la seconda delle ipotesi su indicate (litisconsorzio necessario iniziale), e ciò sia nella sua più ampia lettura (secondo cui esso ricorre ogni qualvolta si abbia contezza della esistenza di altri danneggiati non chiamati in giudizio: v. *supra* § 12.2) sia in quella più ristretta (che, oltre alla notizia della presenza di più danneggiati, richiede anche l'emergenza di un possibile problema di superamento del massimale; v. *supra* § 12.3.2);

— ne discende anche che l'affermata «sussistenza» di «litisconsorzio necessario» e la prevista «applicazione» dell'art. 102 cod. proc. civ. (la norma testualmente prevede, giova ripetere, che, nei detti casi di «*giudizi promossi fra ...*», «*sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile*») altro non possono significare se non l'indicazione della necessità che il successivo svolgimento del processo litisconsortile assicuri la partecipazione di tutti i soggetti (già) in esso coinvolti: una situazione dunque di *litisconsorzio facoltativo iniziale*, cui la norma si collega qualificandola quale ipotesi di *litisconsorzio necessario c.d. processuale*, che, come noto, si configura quando più soggetti, non litisconsorti necessari *ab origine* e una volta divenuti «parti» di un processo, debbono rimanere tali in tutte le sue fasi (v. Cass. 21/01/2009, n. 1462).

16. Su di un piano più generale, che abbia riguardo alla realtà del fenomeno disciplinato ed alle contrapposte esigenze di tutela in un'ottica di bilanciamento nella scala dei valori e dei principi dell'ordinamento, occorre rilevare che l'opzione verso una lettura della norma che ne intenda trarre una generalizzata introduzione della regola del litisconsorzio necessario iniziale, ogni qual volta sussista una pluralità di danneggiati, è stata rifiutata pressoché



unanimemente da tutti i commentatori, che ne hanno rimarcato l'assurdità e la sostanziale inapplicabilità.

Ed invero non può non convenirsi che, secondo una siffatta lettura, tutti i danneggiati — nessuno escluso — dovrebbero necessariamente partecipare al giudizio, pena la nullità della sentenza pronunciata in assenza dell'integrazione del contraddittorio, con conseguenze nella pratica pressoché paralizzanti (si pensi, ad es., alla ipotesi di tamponamento a catena).

Rimangono in tal senso perfettamente valide e attuali le considerazioni svolte oltre trent'anni fa dalla citata Cass. n. 1831 del 1988, che osservava come «non può essere presunta la conoscenza, da parte della vittima del sinistro, del fatto che esso abbia, o meno, danneggiato altre persone e del fatto che le concorrenti pretese indennitarie superino o meno nel loro insieme i massimali assicurati; né risulta imposto a carico della stessa vittima un onere di attivazione per dissipare la ignoranza o l'incertezza sulle circostanze predette».

L'interpretazione qui avversata della norma in esame, come predicativa di una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, introdurrebbe dunque un limite difficilmente superabile alla tutela indennitaria dei danneggiati da sinistro stradale, in palese contrasto con il diritto costituzionalmente tutelato ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.) che non tollera impedimenti processuali che non siano ragionevoli e proporzionalmente rapportati alla tutela di diritti di pari rilevanza, oltre che con le indicazioni provenienti in tal senso anche dalla normativa eurounitaria.

Va al riguardo ricordato che costituisce principio affermato da decenni nelle fonti comunitarie quello secondo cui «*Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie ... affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione*»: art. 3, § 1,



Direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 (c.d. «Prima direttiva», non formalmente attuata dall'Italia essendo stata già data sostanzialmente attuazione ai relativi obblighi con la legge n. 990 del 1969); disposizione ribadita dalle successive direttive in materia e da ultimo dalla Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (c.d. «Quarta direttiva», indicata come «Direttiva 2009/103», concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità), che ha abrogato le precedenti suindicate quattro Direttive, nonché la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/5/2005, di modifica delle dette precedenti quattro Direttive.

Tali direttive perseguono tutte l'intento di assicurare sempre e comunque il risarcimento alla vittima e, come noto, il giudice dello Stato membro ha l'obbligo di individuare un'interpretazione della norma interna che possa essere compatibile con la norma comunitaria, privilegiando, fra le contrapposte soluzioni interpretative (abbiano esse dato luogo o meno ad un contrasto giurisprudenziale), quella coerente con i canoni comunitari (v. da ultimo Cass. Sez. U. 30/07/2021, n. 21983, sempre in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli).

17. Non può inoltre sfuggire che una tale estensiva lettura mal si concilierebbe con le norme di cui ai primi tre commi che tutte presuppongono la possibilità che, colpevolmente o meno, al giudizio cui sia chiamata la compagnia assicuratrice possano non aver partecipato uno o più dei diversi danneggiati: a ritenere che, ogni qualvolta e per il solo fatto che emerga l'esistenza di altri possibili danneggiati, occorre comunque provvedere all'integrazione del



contraddittorio nei loro confronti, con quel che ne discende in caso contrario, i margini pratici di una loro operatività si ridurrebbero alquanto.

18. Fermo, dunque, che la scelta esegetica preferibile è che si verta in ipotesi in cui l'art. 102 cod. proc. civ. è stato richiamato solo con riferimento al modo di svolgimento di un processo che veda proposta una domanda coinvolgente, per scelta di chi la fa, tutti o comunque alcuni danneggiati (comunque più d'uno), si tratta adesso di vedere se, perché tale regola processuale sia attivata, è sufficiente il solo fatto del coinvolgimento nel processo di più danneggiati (secondo l'ipotesi sopra prospettata *sub* § 12.1) o se è piuttosto necessario che a tale presupposto soggettivo si aggiunga anche quello oggettivo della proposizione di una domanda di accertamento, positivo o negativo, del superamento del limite di massimale e di riduzione proporzionale degli indennizzi (secondo l'ipotesi sopra prospettata *sub* § 12.3.1).

Ragioni logiche e sistematiche conducono verso tale ultima esegesi.

19. Il litisconsorzio necessario, anche nella sua configurazione processuale, legata e discendente al modo in cui la domanda è proposta e funzionale al successivo sviluppo del processo nelle sue fasi e gradi, costituisce pur sempre un limite alla libertà di agire in giudizio e come tale va soggetta, per le ragioni dette, a restrittiva interpretazione (così, con riferimento proprio all'art. 140 cod. ass., Cass. 26/01/2009, n. 1862, non massimata; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7685).

In quanto tale esso intanto può giustificarsi in quanto risponda ad apprezzabili e concrete ragioni che rendano appunto necessario che si giunga ad un accertamento unitario nei confronti di tutti i soggetti inizialmente coinvolti nel giudizio.

Tali ragioni, nell'ipotesi di giudizio promosso da o contro alcuni



danneggiati a seguito di sinistro stradale nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile, possono ravvisarsi solo nel caso in cui si faccia anche questione dell'eventuale superamento del massimale assicurato.

Supporre che invece l'esigenza del litisconsorzio necessario processuale si ponga per il solo fatto che la domanda coinvolga più soggetti, significherebbe imporre detto limite anche in ipotesi in cui tale questione non si ponga o addirittura sia lontana dal porsi e si tradurrebbe in una inspiegabile e irragionevole deroga alla regola che vede i soggetti che vantino credito risarcitorio in dipendenza del medesimo fatto dannoso, in posizioni suscettibili di rimanere distinte anche sul piano processuale.

19.1. Giova al riguardo rammentare che, come questa Corte ha avuto già occasione di evidenziare, la necessità che la presenza di più parti nel giudizio di primo grado persista in sede di impugnazione, è funzionale allo scopo di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, coerentemente alla nozione di causa inscindibile di cui all'art. 331 cod. proc. civ. (v. Cass. 31/01/2018, n. 2348, e, ivi richiamate, Cass. 26/01/2010, n. 1535; 06/11/2011, n. 13695; 22/01/1998, n. 567; v. anche Cass. 13/06/2018, n. 15392).

La pluralità di danneggiati non integra la fattispecie del litisconsorzio necessario processuale perché la difformità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica fra decisioni in ordine ad una parte della *causa petendi*, e cioè il fatto storico che ha cagionato il danno (mentre quanto al danno la *causa petendi* è diversa, stante la diversità sul piano soggettivo del giudicato quanto alla persona del danneggiato - in comune dal punto di vista soggettivo vi è infatti solo la persona del danneggiante).



Tale contrasto, puramente logico, non determina un conflitto pratico di giudicati. Trattandosi infatti di pronunce relative a diversi beni della vita (il danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato), i giudicati sono materialmente eseguibili in modo simultaneo.

La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale di responsabilità (esclusiva o concorrente) non determina l'impossibilità di dare esecuzione alle pronunce in quanto ciascuna riguarda un bene della vita diverso e la contraddittorietà resta così sul piano puramente teorico.

19.2. Ciò posto, non si vede ragione logica per la quale a tali principi debba farsi eccezione quando il fatto dannoso sia rappresentato da sinistro stradale e a rispondere delle varie pretese risarcitorie nascenti dal medesimo fatto sia chiamata la compagnia assicuratrice per la r.c.a. ma non si faccia questione di supero del massimale.

Interpretata in tal modo la diversità di trattamento processuale rispetto ad ogni altra diversa ipotesi di presenza di più danneggiati dal medesimo sinistro risulterebbe irragionevole e, rappresentando essa stessa, come detto, un limite alla libertà di agire in giudizio, si esporrebbe ad evidenti rilievi di incostituzionalità.

20. La giustificazione della previsione ben può invece ravvisarsi nelle ipotesi in cui sussista, in ragione del numero dei danneggiati e dell'entità dei crediti risarcitori vantati, un problema di superamento del massimale e il suo accertamento, positivo o negativo, si renda necessario o perché richiesto dalla compagnia assicuratrice per resistere alle maggiori pretese dei danneggiati o perché richiesto da questi ultimi o da taluno di essi per superare l'eccezione opposta dalla compagnia e, in definitiva, al fine di garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate.

In tali termini, la norma in questione si rivela in sostanziale



continuità con l'orientamento giurisprudenziale già formatosi, in questo senso, sulla base dell'art. 27 legge n. 1969, n. 990.

In quest'ottica, invero, la necessità di conservare il litisconsorzio può apprezzarsi in quanto funzionale allo scopo, cui sono ancora orientate le disposizioni dei commi precedenti dell'art. 140, di «assicurare il rispetto della regola di proporzionalità ed a prevenire possibili contestazioni in successivi giudizi circa la sua applicazione».

Si consideri invero che secondo pacifica interpretazione dei primi due commi dell'art. 27 legge n. 990 del 1969 (riprodotti nei primi tre commi dell'art. 140 cod. ass.):

— la riduzione proporzionale dell'indennizzo tra i danneggiati in caso di incapienza del massimale ha due presupposti: a) l'accordo intercorrente tra l'assicuratore ed il singolo danneggiato circa la quantificazione del suo diritto risarcitorio; b) l'adesione di tutti i soggetti danneggiati alla valutazione, concordata tra l'assicuratore e ciascun danneggiato, degli altri diritti risarcitori vantati dagli interessati;

— è evidente pertanto che, ove tale accordo non sia raggiunto e sussista nondimeno l'interesse di uno o più danneggiati ad ottenere la giusta ponderazione della quota di indennizzo spettante, solo un giudicato vincolante nei confronti dell'assicuratore e degli altri danneggiati potrebbe ad esso sostituirsi;

— tale effetto potrà ovviamente aversi solo assicurando la partecipazione di dette parti al giudizio in tutto il suo svolgimento.

Indiretta conferma, del resto, della finalizzazione della norma al detto scopo si trae dalla previsione che subito dopo la segue, nel secondo periodo del medesimo quarto comma, secondo cui «l'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».



Appare evidente che intanto tale effetto può realizzarsi in quanto al giudizio abbiano partecipato, fino alla sua conclusione, tutti i danneggiati; per converso tale possibile esito getta a sua volta luce sul significato e i presupposti della previsione di litisconsorzio, nel senso che la stessa può ritenersi giustificata solo appunto se si pone un problema di riduzione proporzionale degli indennizzi e in funzione della sua risoluzione.

21. La conclusione cui conducono le esposte considerazioni si rivela sostanzialmente conforme all'approdo cui questa Corte era già giunta con l'arresto (richiamato anche dal PG nelle proprie conclusioni) di Cass. n. 1862 del 2009, cit., che, in motivazione, aveva affermato che «la norma [dell'art. 140, comma 4, cod. ass., n.d.r.] nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l'espressione "giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate") in esame va intesa, conforme all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se:

a) l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio;

b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote».

22. In continuità con tale arresto, va qui dunque in conclusione enunciato il seguente principio di diritto:

«l'art. 140, comma 4, primo periodo, cod. ass., conformemente all'esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti



restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale; esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile) o in esso intervenga uno o più altri danneggiati – litisconsorzio facoltativo iniziale – e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapacienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo».

È appena il caso di ribadire che identico principio deve affermarsi quanto all'interpretazione dell'identico comma 4, primo periodo, dell'art. 291 cod. ass..

23. Alla luce di tale principio e con riferimento al caso di specie può dunque conclusivamente ribadirsi che, ove l'altra danneggiata, Anna Giuseppa non avesse partecipato al giudizio (come invece ha fatto), un problema di integrazione del contraddittorio non si sarebbe potuto comunque porre, sia perché la stessa non era stata evocata in giudizio da alcuno, sia perché non risulta proposta anche nei suoi confronti domanda di accertamento di incapacienza del massimale e di riduzione proporzionale dell'indennizzo.

24. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere in definitiva:

- a) dichiarato inammissibile in quanto proposto nei confronti dell'Avv. Alessandra
- b) rigettato nel resto.

La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dei controricorrenti, Avv. Alessandra , che ne ha fatto richiesta.

25. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma



1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti dell'Avv. Alessandra ; lo rigetta nel resto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 14.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e distratte in favore del procuratore anticipatorio, Avv. Alessandra .

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° dicembre 2021

Il Consigliere estensore
(Emilio Iannello)

Il Presidente
(Raffaele Frasca)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

